

R.G. 688/2026 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO

di L'AQUILA

Sezione Volontaria Giurisdizione - Diritto della crisi e dell'insolvenza

La Giudice, dott.ssa Maura Manzi,

nella CNC iscritta al numero di ruolo generale 688/2026, avviata da [REDACTED] con gli avv.ti Edoardo

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.07.2026;

visto il parere depositato dall'Esperto, avv. Sergio [REDACTED] il 27.07.2026;

lette le memorie di costituzioni in atti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. La ricorrente [REDACTED] (di seguito solo “ [REDACTED] ” o anche la “ [REDACTED] ”) avanza richiesta ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII di autorizzazione alla conclusione del contratto di trasferimento del proprio complesso aziendale (di seguito il “Ramo d'azienda”) in favore del soggetto che ha presentato la miglior offerta [REDACTED] S.p.a.” (di seguito [REDACTED] con esonero dagli effetti di cui all'articolo 2560 comma 2 c.c., ciò all'esito della effettuata pubblicità e dell'espletato *iter* per la raccolta di eventuali migliori offerte rispetto a quella pervenuta e con facoltà di attuazione del provvedimento successivamente alla chiusura della composizione negoziata ai sensi dell'art. 22, comma 1-*bis*, CCII.

Detta autorizzazione *ex art.* 22 CCII consente, in effetti, al debitore in composizione negoziata della crisi di procedere celermente al trasferimento della proprietà del compendio aziendale, con esonero per il cessionario dal regime di responsabilità solidale per i debiti relativi all'azienda ceduta, fatta eccezione per i debiti relativi ai lavoratori dipendenti in ottemperanza all'art. 2112 c.c.

2. Come già osservato da questa Giudice nell'ordinanza del 18.06.2026, giova rammentare, in punto di diritto, che nel procedimento iscritto ai sensi dell'art. 22 CCII, occorre verificare, tramite la funzione affidata all'esperto ed il parere a questi assegnato, se siano state osservate chiare modalità da parte del debitore per pervenire alla individuazione dell'acquirente, se il prezzo indicato sia congruo e l'acquirente sia una parte correlata dell'imprenditore.

In particolare, è chiesto al Tribunale di accertare se: a) l'operazione proposta sia l'unica soluzione concretamente percorribile per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione

dell'attività; *b)* il prezzo offerto dall'acquirente sia congruo; *c)* sia stato rispettato il principio di competitività nella selezione dell'acquirente; *d)* il trasferimento dell'azienda sia funzionale alla continuità aziendale e quindi vantaggioso per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale è inoltre chiamato a verificare l'eshaustività ed efficacia delle modalità di attuazione di sollecitazione del mercato per il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente per il trasferimento dell'azienda. Ai fini della protezione dei creditori dal rischio di dispersione del ricavato della vendita, il Tribunale può inoltre fornire indicazioni circa le più opportune modalità volte a garantire l'indisponibilità e la costituzione di un vincolo funzionale sul ricavato della vendita, in attesa della definizione delle trattative con i creditori.

3. Nel caso di specie, instaurato il contraddittorio, all'udienza del 4.06.2026 sono comparsi la ricorrente, l'Esperto nominato nella CNC, avv. Sergio [REDACTED] i creditori interessati dalla composizione negoziata, come specificato nel verbale in atti. Dette parti sono comparse alle successive udienze del 2.07.2026 e del 21.07.2026, alla quale hanno presenziato anche i rappresentanti delle associazioni sindacali. Nessuna delle parti si è opposta alla operazione di cessione oggetto dell'istanza di autorizzazione; in particolare, i creditori [REDACTED] e [REDACTED] si sono espresse positivamente rispetto al trasferimento del Ramo d'Azienda, mentre gli altri creditori si sono rimessi al Tribunale (cfr. verbale udienza del 21.07.2026).

L'offerta irrevocabile di acquisto del Ramo d'Azienda presentata da [REDACTED] il 24.04.2026 è stata integrata e modificata dall'offerente, prima il 29.05.2026 e poi il 25.07.2026 (cfr. deposito di Pt_1 del 28.07.2026). In particolare, tale ultima modifica è stata finalizzata a recepire le indicazioni date dal Tribunale nel provvedimento del 6.07.2026, ribadite all'udienza del 21.07.2026, in relazione alla necessità di prevedere una data certa entro cui circoscrivere il differimento del pagamento di parte del prezzo, sì da soddisfare le esigenze sottese alla [REDACTED] nell'ambito della quale l'autorizzazione *ex art. 22 CCII* si colloca, e al fine di consentire il risanamento dell'impresa con strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale.

L'Esperto ha depositato il proprio parere sull'ultima offerta il 27.07.2026, esprimendosi positivamente in ordine alla operazione su tutti i punti di cui al paragrafo che precede, ribadendo il giudizio positivo già espresso, seppur con taluni rilievi, nei precedenti pareri.

Il parere dell'Esperto e l'audizione delle parti interessate consentono di considerare il quadro informativo sufficientemente completo ai fini delle valutazioni di legge.

Al riguardo, merita rammentare che l'esperto deve essere munito per legge del requisito dell'indipendenza (art. 17, comma 4, CCII) di cui all'art. 16 comma 1 CCII ed è terzo rispetto a tutte le parti oltre a dover operare in modo imparziale come imposto dall'art. 16, comma 2, CCII. Il parere dell'esperto è pertanto emesso da un professionista individuato dalla legge in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.

Consegue che la nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. non è stata ritenuta necessaria dal Tribunale.

4. Venendo all'esame dei singoli presupposti per la concessione dell'autorizzazione, quanto alla funzionalità della vendita dell'azienda alla preservazione della continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, l'Esperto ha evidenziato che *"E' fuor di dubbio che la funzionalità rispetto alla continuità aziendale deve ritenersi sussistente ove la cessione di azienda, come nel caso che occupa, consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione aziendale e la maturazione di ulteriori perdite"* ed inoltre che *"nell'offerta irrevocabile pervenuta da [REDACTED] è prevista la conservazione dei posti di lavoro (anche se non tutti nella immediatezza) che, in ipotesi di procedura concorsuale liquidatoria (non essendo allo stato ipotizzabile un concordato in continuità), andrebbero irrimediabilmente compromessi."* L'Esperto ha altresì evidenziato come, al comma 2, l'art. 22 CCII, ponga a carico dell'esperto l'individuazione di soluzioni *"anche mediante il trasferimento dell'azienda o di ramo di essa e preservare nella misura possibile i posti di lavoro"* (cfr. parere depositato il 30.05.2026).

D'altra parte, l'istanza risulta corredata della proposta di acquisto da parte del soggetto interessato, come modificata il 29.05.2026 e il 25.07.2026. Proprio sulla base dell'attuale proposta irrevocabile di [REDACTED] è verosimile ritenere che, nel perseguire la continuità indiretta e salvaguardare la forza lavoro, non vengano dispersi i valori immateriali dell'azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenze, autorizzazioni, software, know how) e vengano invece preservati quelli materiali, con particolare riferimento all'immobile dove si svolge l'attività di Pt_1. Al riguardo, merita osservare che nell'ultima offerta depositata e sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, [REDACTED] si è impegnata a sostenere direttamente i costi della rimozione e smaltimento dei rifiuti giacenti negli spazi di pertinenza dell'immobile di proprietà di Pt_1 (detto smaltimento assurge a condizione sospensiva all'efficacia dell'offerta; cfr. art. 5 par. (vi) offerta del 29.05.2026), mentre nell'offerta originaria del 24.06.2026 e del 29.05.2026 lo smaltimento era posto a carico della debitrice. La circostanza che l'offerente si sia impegnata - attraverso l'impiego di parte del prezzo di cui poi si dirà - rappresenta chiaro indice della volontà di [REDACTED] di proseguire immediatamente l'attività aziendale, il che si traduce in segnale positivo ai fini della preservazione dei valori aziendali (forza lavoro, beni aziendali etc.)

D'altronde, l'istanza risulta corredata della proposta di acquisto, con la quale l'offerente si è altresì impegnata a subentrare nelle garanzie emesse da Pt_1 a beneficio degli enti preposti competenti al mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività (cfr. par. 5 v dell'offerta di [REDACTED])

Risulta inoltre depositato in atti il piano di risanamento, come rettificato in data 3.12.2025, che prospetta la soluzione di risanamento attraverso la continuità indiretta dell'azienda (cfr. all. 2, pec depositata dell'Esperto del 30.07.2026).

Ebbene, ritiene il Tribunale che detti elementi si pongano in stretta connessione funzionale tra loro, in quanto la vendita dell'azienda costituisce nodo centrale del piano di risanamento, rettificato a seguito delle indicazioni dell'Esperto, imprescindibile ai fini del superamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.

La cessione consente la continuità dell'azienda, in via indiretta, preservandone valore, rapporti di lavoro, rapporti contrattuali e consente anche il realizzo di una base economica che renda la Società più credibile nelle trattative con i suoi creditori.

Sotto tale ultimo aspetto, deve ritenersi che la continuità indiretta rappresenti in effetti una soluzione migliorativa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. La cessione dell'intero complesso aziendale, complessivamente considerato, consentirà infatti di acquisire immediatamente attivo, da utilizzare per il pagamento dei creditori, secondo le condizioni e le modalità che verranno definite, ad esito delle trattative, con gli accordi *ex art. 23 CCII*. Nell'alternativa della liquidazione giudiziale, invece, l'attivo disponibile per soddisfare i creditori sarebbe limitato al ricavato della liquidazione dei beni esistenti, i quali, a produzione ferma e atomisticamente considerati, andrebbero verosimilmente incontro ad una svalutazione.

In questo senso, l'operazione di cessione si inserisce nel percorso di risanamento e con esso risulta coerente; si presenta inoltre quale unica soluzione concretamente percorribile per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione dell'attività.

4.1 Quanto alla congruità del prezzo, osserva il Tribunale come la valutazione di detto elemento sia particolarmente importante, implicando inevitabilmente la valutazione stessa del compendio aziendale ed essendo finalizzata alla tutela dei creditori. La vendita dell'azienda ad un prezzo non congruo rischierebbe di frustrare definitivamente e irreparabilmente le ragioni dei creditori, atteso che sui beni aziendali insiste la garanzia patrimoniale.

Dall'esame del parere demandato all'Esperto e dall'esame compiuto in questa sede di autorizzazione circa la valutazione di funzionalità della vendita del compendio aziendale rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori, risulta che il trasferimento, al prezzo di cui all'offerta di [REDACTED] costituisca la soluzione migliore concretamente offerta sul mercato.

La selezione dell'acquirente è stata infatti rimessa al mercato, a seguito della preventiva selezione dell'acquirente da parte del debitore. A quest'ultimo compete infatti adoperarsi per reperire il miglior acquirente a seguito di trattative private nonché di sottoporre al mercato - attraverso adeguata, penetrante ed efficace pubblicità - l'offerta ricevuta, in modo da verificare che essa sia la migliore e rappresenti unica soluzione possibile nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

L'apertura al mercato ha inoltre consentito di testare la congruità del prezzo, attraverso la verifica circa l'indisponibilità di manifestazioni di interesse all'acquisto degli *asset* aziendali a condizioni migliori

rispetto a quelle offerte dal [redacted] nel settore di riferimento. Difatti, alcun interessamento è intervenuto, pur a seguito di adeguata sollecitazione del mercato attraverso pubblicazione dell'avviso di vendita con invito ad offerte migliorative rispetto a quella vincolante posta a base della procedura.

A seguito dell'effettuazione di adeguata pubblicità, come qui verificabile *ex post* anche attraverso il parere dell'Esperto che ha dato atto di tutte le attività svolte (cfr. parere depositato il 1.07.2026), il Tribunale può ritenere accertata la mancanza di soluzioni migliori, nel contesto del procedimento deformatizzato.

L'Esperto ha riscontrato che la pubblicità è stata effettuata attraverso canali specializzati, in modo sufficientemente ampio, articolato e idoneo a sollecitare il mercato, con rispetto quindi dei principi di competitività. Secondo l'Esperto, anche in considerazione dell'esito infruttuoso della ricerca di offerte migliorative, il prezzo offerto di euro 4.000.000,00 (come riformulato dall'offerente nell'*addendum* all'offerta del 29.05.2026) si deve ritenere congruo in termini di valore di mercato concretamente esprimibile dall'azienda nel contesto in cui si trova (cfr. pag. 6 parere del 30.03.2026 e pagg. 1-2 parere dell'1.07.2026). Di certo, l'esame di tale aspetto involge la corretta valutazione del compendio aziendale.

La conclusione sulla congruità del prezzo appare condivisibile, ove si consideri che *i*) i valori dell'ultima cessione di azioni, rappresentanti l'intero capitale di Pt_1 sottoscritta il 12.03.2025, si attestano sulla somma di euro 750.000,00 (cfr. doc. 14 allegato al parere del 30.03.2026); *ii*) le manifestazioni di interesse pervenute anche da *stake holder* di diverse provenienze imprenditoriali e territoriali sono tutte inferiori al valore di euro 4.000.000,00; *iii*) il mercato, alla luce delle molteplici e intense attività documentate in atti - compiute dopo l'ordinanza del 18.06.2026, ma anche prima della stessa su iniziativa dell'Esperto - non ritiene valorizzabile l'azienda in maniera maggiormente conveniente per i creditori e i prezzi di realizzo all'esito di una procedura concorsuale non sono stimabili in modo attendibile.

Da tanto deriva che la soddisfazione dei creditori, nessuno dei quali allo stato si è mostrato contrario alla cessione alle condizioni di cui all'offerta irrevocabile, potrà derivare dal prezzo della vendita in maniera proporzionale e con accordi *ex art. 23*, comma 1, lett. a) o c), CCI.

Va detto che la società non ha depositato una perizia di stima sul valore di liquidazione, al fine di dimostrare la congruità del prezzo di cessione. Tuttavia, deve rilevarsi come l'Esperto non ha evidenziato, nell'ambito dei pareri resi al Tribunale, una tale necessità.

Sempre in punto di congruità del prezzo offerto, deve darsi dato atto che la somma offerta di euro 4.000.000,00, è frutto della modifica dell'offerta originaria (per la somma di euro 4.500.000,00) avanzata da [redacted]. Dopo essere stato edotto della pendenza del procedimento penale presso il Tribunale l'Aquila n. 1072/2020 RGNR, che vede la Società imputata per reati *ex D.lgs. 231/2001* quale persona giuridica, l'offerente ha ribassato infatti il prezzo offerto da euro 4.500.000,00 ad euro 4.000.000,00.

Mediante l'*addendum* all'offerta del 29.05.2026, [redacted] ha altresì proposto la revisione delle modalità e della tempistica di versamento del corrispettivo di cessione, subordinando il pagamento della somma di

euro 1.500.000,00 al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che deciderà il procedimento penale e proponendo, per l'ipotesi di condanna, un aggiustamento del prezzo nella misura corrispondente alla sanzione eventualmente irrogata ad [REDACTED]

Con provvedimento del 6.07.2026, il Tribunale ha evidenziato che presupposto per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 22 CCII è che la cessione degli *asset* aziendali sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori e consenta di addivenire alla composizione della crisi aziendale, rendendo la società più credibile nelle trattative con i suoi creditori. In tale prospettiva, ha ritenuto che il differimento del pagamento di parte consistente del prezzo entro un arco temporale indefinito introducesse un elemento di incertezza temporale incompatibile con la finalità di composizione della crisi aziendale.

In data 25.07.2026, [REDACTED] ha dunque presentato un terzo *addendum* all'offerta irrevocabile di acquisto del Ramo d'azienda prevedendo che il pagamento del corrispettivo di cessione avvenga come segue: **a)** per euro 3.200.000,00 alla stipula della cessione del Ramo d'azienda a mezzo di bonifico bancario; **b)** per euro 400.000,00 mediante accollo dei costi della rimozione e smaltimento dei rifiuti giacenti negli spazi di pertinenza dell'immobile della società; **c)** per euro 400.000,00 mediante versamento, all'atto di cessione, su apposito conto deposito vincolato all'Esperto, intestato alla Società, ai termini e alle condizioni sottoscritti che saranno concordate tra le parti. Detta somma residua sarà svincolata entro e non oltre la prima tra le: (i) la data di emissione della sentenza di primo grado nei confronti di [REDACTED] *Pt_1* relativa al procedimento penale Tribunale l'Aquila n. 1072/2020 RGNR; e (ii) l'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo alla data dell'atto di acquisto del [REDACTED] da parte di [REDACTED]. Qualora dovesse intervenire la sentenza di primo grado prima della scadenza del diciottesimo mese successivo alla cessione del Ramo d'Azienda, dalla somma di euro 400.000,00 suddetta sarà detratto quanto eventualmente destinato al pagamento della sanzione.

Su tale ultimo aspetto, l'Esperto, nel parere del 27.07.2026 ha osservato che: *“l'indicazione di diciotto mesi appare, a parere di chi scrive, compatibile con lo sviluppo delle trattative: ciò in quanto potrà disporsi immediatamente della somma di euro 3.200.000,00 anche mediante accordi ex art. 23, comma 1, CCI mentre, per la somma di euro 400.000,00, potrebbe proporsi un pagamento ai creditori differito, ma certo nella determinazione temporale, ovviamente al netto delle somme necessarie per il pagamento della sanzione pecuniaria per cui l'offerente è solidalmente obbligato e degli altri costi che vengono indicati nella lettera f, punto B del terzo addendum. In buona sostanza, le trattative potranno beneficiare di un importo maggiore, sia pure con un termine differito per una parte del prezzo di euro 400.000,00 alle condizioni stabilite dall'offerta. Infine, il presumibile superamento del termine di dodici mesi previsto dall'art. 17, comma 7, CCI (180+180), per la durata della composizione negoziata appare essere mitigato dalla formulazione dell'art. 16, comma 1, ultima parte, CCI, così come aggiunta dall'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto correttivo. Tale norma, infatti, consente espressamente la possibilità di una eventuale attività dell'Esperto successiva alla CNC derivante dalle trattative e dal loro esito. La previsione in parola è stata interpretata dalla giurisprudenza, anche dei Tribunali abruzzesi, come idonea a consentire all'Esperto, in presenza di fondati e concreti motivi per perseguire il buon esito della procedura di*

compiere attività oltre il termine di durata della composizione (cfr., Trib. Lanciano 29.1.2026, in Diritto della Crisi, 16.2.2026, nonché Trib. Vasto, proc. n. 602/2026 R.V.G.).”

Ebbene, alla luce di tale *addendum* all’offerta, deve dunque ritenersi superata la criticità evidenziata dal Tribunale in ordine all’incertezza temporale del pagamento del corrispettivo e il prezzo, come rimodulato rispetto alle modalità di pagamento, appare congruo e coerente con la finalità della *Parte* assicurando in ogni caso il versamento immediato dell’80% del prezzo di cessione, l’avvio a carico dell’offerente delle operazioni di smaltimento dei rifiuti funzionali al proseguo delle attività di produzione, il pagamento del residuo del prezzo entro un arco temporale di un anno e mezzo.

D’altronde, va ribadito che a seguito delle sollecitazioni al mercato non sono state presentate da operatori di settore offerte d’acquisto paragonabili, in termini economici e in termini di fattibilità, a quella di *assessandosi* le offerte ricevute a valori di gran lunga inferiori anche alla somma di euro 3.200.000,00 oggetto di pagamento immediato da parte di *(cfr. offerta di Controparte_3* allegata al ricorso, per un prezzo di euro 850.000.000,00).

In relazione alla parte del prezzo, per euro 400.000,00, destinata al pagamento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti siti nell’immobile ove si svolge l’attività industriale di *nel* parere del 27.07.2026 l’Esperto ha osservato che: *“in ordine alla quantificazione, l’unico elemento di ragguaglio è costituito dalla indicazione contenuta nella manifestazione di interesse della dell’8.3.2026, che stimava un costo di euro 500.000,00. Inoltre, da una analisi dell’Ing. Direttore dello stabilimento l’importo di euro 400.000,00 è ritenuto congruo, con una possibile oscillazione del 10% in più o in meno, salvo una più puntuale determinazione al momento della esecuzione dei lavori.”*; sulla base di tali considerazioni, l’Esperto ha dunque concluso che *“La quantificazione contenuta nel secondo e terzo addendum appare pertanto essere in linea con i prezzi di mercato, essendo necessarie ditte specializzate e in possesso di certificazione per lo smaltimento”* (cfr. pag. 4 parere Esperto del 27.07.2026).

Considerando che, come anticipato, la rimozione dei rifiuti assurge a condizione sospensiva dell’efficacia dell’intera operazione, la modifica dell’offerta nel senso dell’accollo da parte di *delle* spese relative alla rimozione dei rifiuti deve essere valutata positivamente, trattandosi comunque di costi che avrebbero dovuto essere sostenuti da *prima* della consegna dell’immobile all’acquirente e ai fini del buon esito dell’operazione di cessione.

Quanto invece alla parte del prezzo, sempre pari ad euro 400.000,00 vincolata nel conto deposito sino all’emissione della sentenza che definirà il procedimento penale n. 1072/2020 RGNR o, se antecedente, alla scadenza dell’ultimo giorno del diciottesimo mese successivo alla cessione del Ramo d’azienda, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni ostative ad una ultrattività dell’incarico dell’Esperto, anche a seguito della conclusione della *prevista* per il 27.10.2026.

Se, infatti, da un lato è vero che la durata dell’incarico dell’Esperto coincide con la durata della procedura, dall’altro la prassi ha mostrato come la funzione dell’Esperto in effetti non si esaurisca necessariamente

allo spirare del termine finale della CNC. D'altronde, l'art. 16 CCII, come modificato dal correttivo *ter* al CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) contempla *“L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito”*, chiarendo che la stessa *“rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo”*. La Relazione illustrativa del correttivo *ter* al CCII ha affermato che l'esperto, dopo la chiusura della CNC, potrebbe dover compiere attività *“resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione ex articolo 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata sia rilasciata dopo, oppure quando l'accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall'esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l'accordo è sottoposto”* precisando altresì che *“tali esigenze si sono manifestate di frequente nel periodo di prima applicazione della composizione negoziata ed è quindi opportuno chiarire che questa attività è possibile e che, mantenendo l'esperto il ruolo di terzo, la sua attività, anche se successiva, non rientra in quella professionale per la quale è prevista l'incompatibilità per i due anni successivi alla chiusura della composizione”* (cfr. pag. 12 Relazione illustrativa al D.Lgs. 136/2024).

Il correttivo, intervenendo sull'art. 16 CCII, ha dunque rafforzato il ruolo dell'esperto, prevedendo la possibilità di svolgere attività anche nella fase successiva alla conclusione della procedura e introducendo una deroga al divieto di instaurare rapporti professionali con l'imprenditore nei due anni successivi. In tale prospettiva, l'ultrattività dell'incarico dell'esperto si giustifica in ragione della necessità di non interrompere il percorso di risanamento avviato, esigenza questa senz'altro ricorrente anche nell'ambito dell'istanza *ex art. 22* CCII, in cui potrebbe ravvisarsi la necessità che l'esperto prosegua le attività funzionali all'istanza anche oltre il termine della CNC (in tali termini si esprime la Relazione illustrativa, a pag. 13: *“La modifica apportata con il presente decreto infatti intende consentire all'esperto di presiedere al compimento delle eventuali attività che, a causa di fattori contingenti ed esterni, non possono essere compiute prima dell'archiviazione, senza incorrere nelle incompatibilità previste dalla stessa disposizione modificata. Non si tratta, in altre parole, di una riviviscenza dell'incarico né di una sua proroga ma semplicemente della possibilità di giungere alla soluzione individuata all'esito della negoziazione.”*)

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, ritiene dunque il Tribunale che l'ultrattività dell'incarico dell'esperto non rappresenti affatto un'eccezione, bensì invece una conseguenza, in tali casi fisiologica, della struttura stessa della CNC, concepita dal legislatore come strumento duttile, da adattare alle esigenze dell'impresa e dei creditori, nell'ottica della massima efficacia delle trattative. Interrompere il ruolo dell'esperto per ragioni meramente cronologiche rischierebbe infatti di compromettere la continuità delle trattative, mettendo a rischio la riuscita del risanamento e il percorso di riequilibrio dell'impresa.

4.2. Circa la tutela dei creditori (secondo un giudizio *ex ante* rispetto alla conclusione delle trattative con i creditori), occorre verificare se il miglior soddisfacimento è reso più probabile attraverso l'iter autorizzativo avviato nella composizione negoziata rispetto ad una successiva collocazione del

compendio aziendale sul mercato. In concreto, cioè, non pare potersi prescindere da una prospettazione - o effettuata dal debitore o comunque acquisita dal giudice in sede di iter autorizzativo - della vantaggiosità della vendita dell'azienda in funzione dello strumento prescelto dal debitore quale soluzione della situazione di crisi alternativa alla liquidazione giudiziale.

Su tale specifico punto, l'Esperto ha condivisibilmente affermato che nel corso degli anni, **Pt_1** non ha mai raggiunto fatturati congrui per una sana ed economica gestione, ciò anche a causa di una *governance* non particolarmente specializzata nel settore specifico dello smaltimento di rifiuti come quelli autorizzati. Inoltre, dai vari trasferimenti di azienda succedutisi nel tempo, si evince la carenza di un progetto industriale credibile e, soprattutto, l'assenza di investimenti adeguati. Pertanto, l'Esperto ha concluso che l'attuale proposta irrevocabile di [REDACTED] nel perseguire la continuità indiretta e salvaguardare la forza lavoro, appare l'unica possibilità per non disperdere i valori degli *asset* aziendali.

Da tali considerazioni, discende in termini positivi e favorevoli la tutela stessa dei creditori.

Sulla scorta delle suddette considerazioni emerge che ben difficilmente potrebbe attendersi un corrispettivo maggiore dalla cessione dell'azienda rispetto a quanto offerto da [REDACTED]

Inoltre, il trasferimento dell'azienda in favore dell'offerente [REDACTED] - in assenza di altre offerte all'esito della pubblicazione dell'avviso di vendita e delle sopra descritte forme di pubblicità - realizza una continuità aziendale indiretta, consentendo di preservare il valore del complesso aziendale come entità unitaria, di mantenere i livelli occupazionali (con tutela dei dipendenti ai sensi dell'art. 2112 c.c., espressamente fatto salvo dalla norma) e di scongiurare la disgregazione atomistica dei beni che conseguirebbe all'alternativa liquidatoria; e comunque le immediate prospettive sarebbero, in assenza, quella di dispersione e di azzeramento del valore aziendale, specie qualora si addivenisse all'apertura della liquidazione giudiziale. Quest'ultima comporterebbe la disgregazione del complesso aziendale, la cessazione dell'attività produttiva con conseguente licenziamento dei dipendenti, tempi dilatati e costi di procedura aggiuntivi.

D'altronde, come detto, nessuno dei creditori ha svolto osservazioni, sì dimostrandosi non contrari al rilascio dell'autorizzazione.

Quanto alla posizione del creditore [REDACTED] titolare di garanzia ipotecaria per euro 1.800.000,00, va evidenziato che l'offerta irrevocabile presentata da [REDACTED] il 29.05.2025, contemplava, quale condizione sospensiva per l'efficacia della cessione, l' "*ottenimento, contestualmente al Closing, di un provvedimento di cancellazione dell'ipoteca iscritta o di ogni altro gravame trascritto sull'Immobile*" (cfr. art. 5, par. iv offerta del 29.05.2026).

Ebbene, con il provvedimento del 6.07.2026, il Tribunale aveva invitato la ricorrente a prendere posizione circa i termini della suddetta condizione sospensiva, atteso che "*l'autorizzazione resa dal Tribunale*

ai sensi dell'art. 22 CCII non può comportare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli eventualmente insistenti sui beni immobili oggetto di trasferimento, non trattandosi di vendita coattiva”.

A fronte di tale sollecitazione, in data 21.07.2026, [] ha depositato l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca ottenuto dal creditore ipotecario, redatto per atto pubblico Notaio [] del 20.7.2026. Ebbene, come evidenziato anche nel parere dell'Esperto del 27.07.2026, in detto atto *“viene prestato assenso affinché l'ipoteca volontaria iscritta in data 18.3.2025 contro [] per l'importo di euro 1.800.000,00 al n. 5504/503 sia cancellata totalmente, con conseguente rinuncia del credito residuo.”* L'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca risulta tuttavia *“sottoposto alla condizione sospensiva della cessione di azienda [] Pt_1 in favore di società terza e al versamento della somma a titolo di provvigione e rimborso spese di euro 72.000,00 in favore della società []*

Al riguardo, l'Esperto, nel medesimo parere del 21.07.2026, ha condivisibilmente affermato che *“Gli effetti di tale atto di assenso portano elementi di chiarezza e di vantaggio per il percorso di [] da una parte, sussiste l'impegno espresso già da oggi alla cancellazione dell'ipoteca da euro 1.800.000,00 al momento della cessione dell'azienda in favore di un terzo, il che conferisce certezze rispetto al prosieguo delle trattative; dall'altra parte, la rinuncia al credito di euro 1.800.000,00, a fronte del versamento dell'importo di euro 72.000,00, assegna migliori margini per le trattative con gli altri creditori.”*

D'altronde, il deposito di tale atto di assenso è stato accolto favorevolmente dai creditori, i quali hanno tratto da tale circostanza un elemento positivo rispetto alla prosecuzione della ^{Parte} [] secondo lo scenario della continuità indiretta oggetto della presente autorizzazione (cfr. dichiarazioni del creditore Ecoacciai S.p.A. rese all'udienza del 21.07.2026).

4.3. Infine, l'acquirente non è parte correlata, circostanza questa mai evidenziata dall'Esperto come condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione.

4.4. Con riferimento al carattere di **urgenza** dell'invocata autorizzazione, va evidenziato che, in via generale, è utile tutelare in modo prioritario l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento dei loro crediti attraverso la cessione anticipata del compendio aziendale, evitando che la dispersione del valore dell'azienda che conseguirebbe al ritardo nella sua collocazione nel mercato, possa arrecare effettivamente un pregiudizio irreparabile derivante dalla vendita nel contesto liquidatorio (anziché valorizzando la prosecuzione dell'attività di impresa).

Nel caso in esame, come visto, ricorrono i presupposti per addivenire alla autorizzazione richiesta, stante l'attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza e stante l'esito favorevole del raffronto tra scenari alternativi.

>>>

5. L'atto oggetto di autorizzazione, se rilasciata, conserva i suoi effetti *ex art. 24, comma 1, CCII* anche laddove successivamente alla chiusura della composizione negoziata l'imprenditore sia sottoposto non solo agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o al concordato semplificato, ma pure alla liquidazione giudiziale (ovvero ad altra procedura concorsuale amministrativa) sicché si devono prevedere misure opportune, al fine di escludere eventuali danni per il ceto creditorio.

In tale ottica, un possibile intervento giudiziale è dato dalla introduzione di vincoli sul ricavato, soprattutto quando la somma ricavata dalla cessione dell'azienda o di un suo ramo non sia sufficiente a soddisfare l'intero ammontare dei debiti, potendosi cioè prescrivere vincoli rispetto alla conservazione e utilizzazione del corrispettivo della cessione da parte del cedente affinché esso venga destinato *in primis* ai creditori, previo deposito su un apposito conto corrente dedicato, vincolato al preventivo visto dell'Esperto.

Occorre prevedere opportune modalità volte alla indisponibilità ed alla costituzione di un vincolo funzionale sul ricavato della vendita, in attesa della definizione delle trattative con i creditori, al fine di protezione dei creditori dal rischio di dispersione del ricavato della vendita.

Infine, va dato atto che [REDACTED] ha sottoposto l'efficacia del trasferimento all'avverarsi di una serie di condizioni sospensive, riportate nell'offerta irrevocabile; sicché dovrà essere previsto un termine per verificare l'avveramento delle suddette condizioni, al netto delle ulteriori misure previste dal Tribunale.

Pertanto, si dovrà prevedere:

- a) che l'importo di cui all'offerta dovrà essere corrisposto alla stipula del contratto di cessione nelle modalità e salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;
- b) che il ricavato della vendita dell'azienda non rimanga nella libera disponibilità della Società bensì venga versato dall'offerente (nella misura prevista dall'offerta) in un conto di deposito vincolato presso un Notaio con mandato irrevocabile a svincolare l'importo a favore della Società come segue:
 - quanto alla somma di euro 3.200.000,00 solamente subordinatamente al raggiungimento dell'accordo con i creditori e al buon fine dell'operazione e previa evidenza, per visto preventivo dell'Esperto, del positivo raggiungimento di uno degli sbocchi previsti dall'art. 23 CCII;
 - quanto alla somma di euro 400.000,00 sempre solamente subordinatamente al raggiungimento dell'accordo con i creditori e al buon fine dell'operazione e previa evidenza, per visto preventivo dell'Esperto, del positivo raggiungimento di uno degli sbocchi previsti dall'art. 23 CCII, e comunque entro e non oltre la prima delle seguenti date: (i) data di emissione della sentenza di primo grado relativa al procedimento penale pendente dinanzi Tribunale L'Aquila n. 1072/2020 RGNR; (ii) l'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo alla data dell'atto pubblico di acquisto del Ramo d'azienda da parte di [REDACTED]

- c) il residuo importo di euro 400.000,00 (salvo eccedenze, da sostenersi con le modalità previste nell'offerta, nei limiti della capienza disponibile, mediante utilizzo delle somme depositate sul conto deposito vincolato di cui al precedente punto 2) sia corrisposto mediante accollo dei costi della rimozione e smaltimento dei rifiuti giacenti negli spazi di pertinenza dell'immobile ove si svolge l'attività industriale di Pt_1 sito nel Comune dell'Aquila, all'interno del Tecnopolo, S.S. 17 snc Loc. Boschetto di Pile;
- d) che la proprietà dell'azienda sia trasferita a favore della cessionaria solo al momento del saldo del prezzo nelle modalità di cui ai precedenti punti;
- e) che sia assegnato all'Esperto termine sino alla scadenza prevista per la conclusione della procedura della CNC (27.10.2026) per verificare l'avveramento delle condizioni sospensive cui l'Offerta è subordinata e per completare le trattative con i creditori;

L'invocata deroga di cui all'art. 2560, comma 2 c.c. (deroga alla responsabilità patrimoniale del cessionario) è da ritenersi funzione ultima ed essenziale che si intende realizzare e che la norma intende assicurare; d'altronde, il procedimento autorizzatorio assume rilevanza non per legittimare l'atto, ma al fine di permettere una deroga al disposto dell'art. 2560, comma II c.c. A tal fine, l'intervento del giudice, quando autorizza il trasferimento del complesso produttivo in deroga alla disciplina di cui all'art. 2560, comma 2 cc, assume valore di presidio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., volto ad accertare il rispetto delle condizioni di funzionalità alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'accertamento dei presupposti per il raggiungimento dei risultati a cui tende l'operazione economica al vaglio del Tribunale ha avuto esito positivo, con la conseguenza che nulla osta alla deroga chiesta.

Il trasferimento in oggetto avviene a fronte di un corrispettivo congruo (il ricavato della liquidazione dell'azienda costituisce il migliore realizzo possibile rispetto a quello che i creditori avrebbero potuto verosimilmente ottenere attendendo l'apertura di un'eventuale procedura concorsuale, vista l'assenza di altri operatori disposti a migliorare le condizioni offerte oltre che consentire la continuità aziendale, con conservazione del valore dell'impresa e dei rapporti di lavoro) alle condizioni contenute nell'offerta irrevocabile e vincolante presentata da [REDACTED] come modificata in data 29.05.2026 e poi in data 25.07.2026, per il corrispettivo complessivo di euro 4.000.000,00, da corrispondersi come sopra già indicato.

P.Q.M.

AUTORIZZA la società ricorrente a trasferire, ai sensi dell'art. 22 CCII, il Ramo d'Azienda oggetto di proposta della cessionaria [REDACTED] S.p.a. in data 24.04.2026, come modificata il 29.05.2026 e il 25.07.2027 nelle forme e tempi ivi previsti, **con esclusione degli effetti di cui all'art. 2560 cc** e salvezza degli effetti in tutti i casi di cui all'art. 24 CCII, **con previsione**

- che il ricavato della vendita dell'azienda non rimanga nella libera disponibilità della Società bensì venga versato dal cessionario (nella misura e nei tempi previsti nel testo dell'offerta) in un conto di deposito vincolato di cui l'Esperto sia custode con mandato irrevocabile a svincolare:

- ✓ l'importo di euro 3.200.000,00 a favore della Società per procedere con i pagamenti, solamente subordinatamente al raggiungimento dell'accordo con i creditori e al buon fine dell'operazione;

- ✓ l'importo di euro 400.000,00 sempre subordinatamente al raggiungimento dell'accordo con i creditori e comunque entro e non oltre: **(i)** la data di emissione della sentenza del Tribunale di L'Aquila nel procedimento penale RG n. 1072/2020 (tenendo conto che, in detta ipotesi, la suddetta somma potrebbe subire una decurtazione in ragione dell'importo della sanzione che potrà essere eventualmente irrogata alla Società in caso di condanna, secondo quanto previsto nell'offerta irrevocabile di [redacted] o **(ii)** se antecedente, l'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo alla data di acquisto del Ramo d'azienda da parte di [redacted]

i suddetti importi saranno in ogni caso svincolati solo previa evidenza, per visto preventivo dell'Esperto, del positivo raggiungimento di uno degli sbocchi previsti dall'art.23 CCII.

- che il residuo importo di euro 400.000,00 (salvo eccedenze da corrispondersi nelle modalità indicate nell'offerta irrevocabile di [redacted] sia versato dall'offerente mediante accollo e pagamento delle spese relative alle operazioni di smaltimento rifiuti nell'immobile sito in L'Aquila, Tecnopolo, S.S. 17 snc Loc. Boschetto di Pile;

- che la proprietà del ramo d'azienda sia trasferita a favore della cessionaria solo al momento del saldo del prezzo nelle modalità previste nell'offerta;

- che l'Esperto verifichi l'avveramento delle condizioni sospensive cui l'offerta irrevocabile di [redacted] è subordinata e concluda le trattative con i creditori entro il 27.10.2026.

Si comunichi alla ricorrente, all'Esperto, ai creditori costituiti.

L'Aquila, 3.08.2026

La Giudice

Maura Manzi